



## TRIBUNALE DI FIRENZE

### *Presidenza*

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279

e-mail: [presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it](mailto:presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it)

PROT. 7042

Firenze, 25-9-2024

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI  
LORO SEDI

Oggetto: pubblicità degli incarichi e dei compensi degli ausiliari dei giudici

Rappresento che, su proposta della Settima commissione, in risposta a un quesito, il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 settembre 2024 ha deliberato che:

<<a) la pubblicità dei compensi dei consulenti è espressamente prevista dall'art. 23 disp. att. c.p.c. limitatamente agli incarichi conferiti nei procedimenti civili instaurati successivamente al 28.2.2023, data di entrata in vigore del nuovo testo dello stesso;  
b) In tutti gli altri casi, di procedimenti civili istaurati in precedenza e di procedimenti penali, la pubblicità dei compensi non si ritiene consentita alla luce della disciplina a tutela del diritto alla Privacy>>.

IL CSM nella delibera, che allego, ha affermato che il regime di pubblicità dei compensi liquidati ai professionisti per gli incarichi di consulenza affidati loro è ora espressamente previsto dall'art 23 disp. att. c.p.c., per i procedimenti civili instaurati successivamente al 28 marzo 2023 e tale pubblicità deve avvenire mediante pubblicazione sul sito web dell'ufficio giudiziario, che sarà pertanto aggiornato al termine dei necessari approfondimenti tecnici che saranno svolti dal personale dell'Ufficio innovazione.

Per quanto concerne, invece, i compensi liquidati nei procedimenti civili incardinati antecedentemente all'indicata data e nei procedimenti penali, per i quali manca una disciplina espressa, il CSM ha ritenuto che il regime deve essere individuato facendo applicazione del Codice della Privacy e della disciplina a protezione dei dati personali, evidenziando in

particolare che non esistono previsioni di rango primario che autorizzino in via generale la pubblicità degli incarichi e dei compensi ai consulenti, né tale pubblicità appare necessaria per lo svolgimento di compiti nel pubblico interesse (necessità che giustificerebbe la pubblicità, ai sensi dell'art. 2 *ter* comma 1 *bis* del Codice).

Difatti, ad avviso del CSM, il trattamento dei dati personali relativi ai compensi è funzionale all'adempimento dei compiti di vigilanza, compiti che non richiedono, per la loro esecuzione, forme di pubblicità degli incarichi stessi.

Conseguentemente, a tutela della *privacy*, non appare consentita la pubblicità di incarichi e compensi.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE  
(Marilena Rizzo)



## VARIE

## 1) - 612/VV/2019 -

Il Consiglio,

con nota prot. 4665 del 27 marzo 2017 il Presidente del Tribunale di Roma formulava un quesito al CSM in ordine alla pubblicità dei compensi e degli acconti liquidati a professionisti.

Con delibera adottata nella seduta del 25 luglio 2018, il Consiglio, rispondendo a detto quesito ha specificato che *“1) il presidente del Tribunale ha facoltà di rendere pubblici anche i dati relativi agli acconti ed ai compensi conferiti ai professionisti; 2) nel corso delle indagini preliminari, la comunicazione del conferimento degli incarichi di consulenza deve avvenire dopo che è cessato il segreto investigativo, 3) venuto meno il segreto investigativo, anche nel settore penale, come nel settore civile, i dati relativi agli incarichi conferiti ai professionisti possono essere conosciuti da tutti”*.

Analoga richiesta è stata avanzata poi dal Presidente del Tribunale di Roma anche all’Autorità Garante della Privacy che ha risposto con nota dell’11.6.2019, in cui ha ritenuto che i compensi liquidati ai professionisti ausiliari del giudice pur se non configurabili come “dati sensibili”, non rientrando nelle “categorie particolari di dati personali” alle quali l’art. 9 del Regolamento generale sulla protezione dei dati accorda una tutela particolare, ciò nonostante concretano dati personali e, come tali, sono soggetti alla relativa disciplina, individuata - in particolare - nel considerato 154 del Regolamento, secondo cui *“dati personali contenuti in documenti conservati da una autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti”*; inoltre, il Garante ha richiamato l’art. 2 *ter* D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101, che dispone che la diffusione di dati personali trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa unicamente se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti da legge, da regolamento. Pertanto, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha concluso nel senso di *“escludere la legittimità della diffusione di dati personali, ancorchè “comuni”, in assenza di una specifica previsione normativa”*.

Successivamente, con nota in data 12 luglio 2019, il Presidente del Tribunale di Roma ha chiesto al CSM se, alla luce della nota su riportata dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, le conclusioni di cui alla delibera del 25 luglio 2018 conservino validità.

Su tale quesito, non ancora esitato, la Settima Commissione è chiamata a pronunciarsi. La materia è di rilievo anche ai fini del monitoraggio avviato dalla STO in vista dell’aggiornamento della Risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi di curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario e ad altri ausiliari del giudice (Risoluzione del 12 ottobre 2016).

Ai fini della soluzione del quesito, va tenuto conto che successivamente all’espressione delle su riportate conclusioni da parte dell’Autorità Garante, l’art. 2 *ter* Codice della Privacy, richiamato nella suddetta nota dell’11.6.2019, è stato modificato nel 2021, nel senso che innanzitutto la base giuridica per rendere lecito un trattamento dei dati personali può essere costituita da legge, regolamento o anche atti amministrativi generali (co. 1 come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a, numero 1, del D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, convertito con modificazioni dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205); inoltre, è stato introdotto il comma 1 *bis* (dall'articolo 9, comma 1, lettera a, numero 2, del D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, convertito con modificazioni dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205), in base al quale “*Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...], è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti*”, così come previsto anche dall’art. 6, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3 secondo capoverso Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679.

Il successivo comma 3 dell’art. 2 *ter* Codice della Privacy, inoltre, prevede che “*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione*”.

Per quanto riguarda gli incarichi conferiti nell'ambito dei procedimenti civili, inoltre, la nuova disciplina dettata dall'art. 23 disp. att. c.p.c. prevede espressamente la pubblicazione sul sito dell'ufficio giudiziario degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati nei procedimenti istaurati successivamente al 28.2.2023, come previsto dall'art. 35, co. 1, D. Lgs. N. 149/22, come da ultimo sostituito dall'art. 1, co. 380, lett. a) L. n. 197/22; per gli incarichi conferiti nei procedimenti civili instaurati prima di tale data, invece, continua ad applicarsi la previgente disciplina, che non prevedeva espressamente la pubblicità degli incarichi e dei compensi.

Occorre, dunque, interrogarsi, per i precedenti incarichi nei procedimenti civili, come anche per quanto riguarda gli incarichi conferiti nell'ambito dei procedimenti penali - per i quali manca una norma che preveda una qualsiasi forma di pubblicità degli incarichi e dei compensi (non essendo stata introdotta dalla riforma Cartabia una disposizione equivalente all'art. 23 disp. att. c.p.c.) -, se la pubblicità possa ritenersi legittima, in particolare considerando anche le limitazioni previste dalle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Alla luce dell'attuale disciplina in materia di tutela della privacy, è vero che tra gli atti amministrativi aventi carattere generale sono ricomprese anche le delibere, circolari e/o risoluzioni del CSM, che dunque potrebbero costituire base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi del riformato comma 1 art. 2 *ter* cit., ma è pur vero che l'atto amministrativo deve essere conforme alle previsioni di legge in materia.

Nel caso di specie, previsioni di legge che autorizzino in modo generale - e quindi non *lex specialis* - la pubblicità degli incarichi e dei compensi dei consulenti e periti non appaiono esistenti, nè possono individuarsi nel nuovo comma 1 *bis* art. 2 *ter*, cit., che consente il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica se "necessario" per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti.

Ebbene, occorre innanzitutto valutare se il compito di vigilanza sugli incarichi dei capi degli uffici sia funzionale a "*l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse*" (art. 2, co. 1 *bis* Cod. Privacy), da individuare in quello, costituzionalmente consacrato, al buon andamento della giustizia, al giusto processo e all'imparzialità e terzietà del giudice.

In secondo luogo, occorre distinguere tra legittimità del trattamento dei dati personali da parte del capo dell'Ufficio Giudiziario, per l'adempimento del predetto compito, e la divulgazione o comunicazione a terzi di tali dati.

Nel primo caso, può individuarsi il presupposto della "necessità" del trattamento del dato nell'adempimento del compito di vigilanza sugli incarichi; nel secondo caso, la pubblicità o la divulgazione a terzi dei compensi, invece, non appare "necessaria" per l'adempimento di tale compito, come invece richiede la disciplina richiamata (comma 3 art. 2 *ter cit.*).

In conclusione, ai fini della risposta al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Roma, occorre affermare:

- a. La pubblicità dei compensi dei consulenti è espressamente prevista dall'art. 23 disp. att. c.p.c. limitatamente agli incarichi conferiti nei procedimenti civili instaurati successivamente al 28.2.2023, data di entrata in vigore del nuovo testo dello stesso;
- b. In tutti gli altri casi, di procedimenti civili istaurati in precedenza e di procedimenti penali, la pubblicità dei compensi non si ritiene consentita alla luce della disciplina a tutela del diritto alla Privacy.

**(relatore Consigliere MARCHIANO')**

2) - **41/VV/2024** -

Il Consiglio,

- letta la nota di cui al prot. 10523 in data 8.3.2024 con cui il Presidente della Corte di Appello di Roma, in qualità di Presidente del Consiglio giudiziario ha trasmesso il verbale della seduta del 28.2.2024 da cui si evince il sottodimensionamento dell'organico del Tribunale di Latina, profili di competenza ministeriale che esula dalla sfera di attribuzioni del Csm;

- rilevato che la soluzione proposta dal Presidente della Corte di Appello di Roma, ed in particolare la richiesta di una applicazione extra distrettuale e già stata respinta dal Csm per carenza dei presupposti previsti dalla normativa primaria e secondaria.

Tanto premesso

delibera